

(N. 2042)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(CARLI)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1957

---

Conversione in legge del decreto-legge 3<sup>o</sup> luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, nell'intento di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi necessari alla vita del Paese, i cui rifornimenti potevano, da un momento all'altro, essere interrotti in seguito alla chiusura del Canale di Suez, furono emanate delle norme eccezionali con cui venne assicurato il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende importatrici di greggio di petrolio, di olio combustibile e di gasolio.

Il sistema adottato si rivelò quanto mai efficiente poichè malgrado le notevoli difficoltà incontrate, l'attività della Nazione non venne a subire sosta alcuna a causa della mancanza di tali indispensabili prodotti, nè fu necessario adottare, come nella maggior parte degli altri Paesi europei, drastiche misure limitative dei consumi, od apportare aumenti dei prezzi, ad eccezione di quello noto sulla benzina, che si rese indispensabile, ai sensi delle norme della vigente Costituzione, per assicurare all'Erario le disponibilità adeguate a fronteggiare le spese dei rimborsi. D'altra parte si rendeva assolutamente necessario evitare aumenti di prezzi soprattutto per l'olio combustibile essendo noto che essi si ripercuotono immediatamente negli altri settori produttivi col pericolo di provocare un generale movimento rialzista.

I maggiori oneri derivanti all'importazione come effetto della anormalità del mercato internazionale sono ora cessati; alcune modeste lievitazioni dei costi, tuttora in atto, sono da ritenersi legate alle oscillazioni normali del mercato e come tali regolabili attraverso le deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi.

Il decreto-legge è inteso appunto a dichiarare cessato lo stato di emergenza e a disciplinare il passaggio inerente al ritorno della normalità.

Si è ritenuto di dare al provvedimento la stessa forma di quello precedente, in quanto le sue norme sono intese al raggiungimento di immediate finalità finanziarie a favore dell'Erario (cessazione dei rimborsi) le quali danno vita alle gravi ragioni di necessità ed urgenza richiamate dall'articolo 77 della Costituzione italiana.

Nell'articolo 1 è stata espressamente disposta l'abolizione del rimborso a decorrere dall'imminente data del 1° luglio, fermo restando il diritto, ormai acquisito da parte degli interessati, di ottenere le liquidazioni dei maggiori oneri per le importazioni effettuate entro il 30 giugno 1957; nello stesso articolo è stato anche previsto il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge per la presentazione delle istanze relative, allo scopo di non lasciare in sospeso per un tempo indefinito l'esercizio del diritto al rimborso.

La norma dell'articolo 2 è dettata nell'intento di tutelare gli interessi dell'Erario, evitando che l'esportazione di prodotti provenienti da grezzo di definitiva importazione possa beneficiare del rimborso che dalla legge istitutiva è stato previsto soltanto per i prodotti destinati al mercato interno.

Si presume che il termine di tre mesi sia sufficientemente cautelativo, tenuto anche conto che all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, venne stabilito che il recupero da parte dello Stato dovesse effettuarsi sulle merci esportate subito dopo l'arrivo del primo carico di grezzo, in definitiva importazione, soggetto a maggiori oneri.

L'articolo 3 sanziona legislativamente alcune situazioni che di fatto hanno già trovato una soluzione nella prassi seguita nelle liquidazioni provvisorie, o sono apparse meritevoli di favorevole esame, tenuto conto che si tratta, in ogni caso, di rapporti intervenuti e maturati nel periodo antecedente all'emanazione delle norme d'attuazione al decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267.

Anche l'articolo 4 colma una lacuna, manifestatasi in sede di applicazione delle norme regolamentari: per ragioni di equità si sono volute equiparare alle importazioni di grezzo quelle di prodotti finiti, riconoscendo anche a questi ultimi le spese di controspallie incontrate nella caricazione e nel bunkeraggio all'estero delle navi.

L'articolo 5 stabilisce il principio che, nonostante l'abolizione del sistema dei rimborsi, i prezzi di vendita attuali, che, peraltro, risalgono alla determinazione C.I.P. del settembre 1956, debbano rimanere immutati fino al 30 settembre 1957. Si ritiene, infatti, che

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale periodo sia largamente cautelativo degli interessi dello Stato e dei consumatori, in quanto le probabili disponibilità esistenti al 30 giugno, per le quali è stato liquidato il maggior onere, saranno certamente assorbite nel mercato in un periodo di tempo inferiore, in relazione alle normali previsioni di consumi.

L'articolo 6 contiene una disposizione transitoria con la quale è stato necessario prevedere il riconoscimento del maggior onere derivante esclusivamente da contratti di no-

leggio per trasporto di petrolio greggio, conclusi durante il periodo 1° novembre 1956 - 31 gennaio 1957 in cui si è verificata la fase più critica dei rifornimenti petroliferi del mercato italiano, anche se la materia prima risulta importata e nazionalizzata posteriormente al 30 giugno c. a.

L'articolo 7 contiene le disposizioni di rito per l'entrata in vigore, la pubblicazione e la presentazione al Parlamento per la conversione in legge del provvedimento in esame.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 575, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

## ALLEGATO

*Decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 4 luglio 1957.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di revocare, in seguito alla cessazione della particolare situazione del mercato internazionale, le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

## DECRETA:

## Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

## Art. 2.

Il recupero del rimborso, previsto dall'articolo 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze, è effettuato limitatamente ai prodotti petroliferi nazionali esportati entro il 30 settembre 1957.

Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entità del recupero è commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.

## Art. 3.

Per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati nel periodo compreso tra la data del 1° novembre 1956, prevista per il riconoscimento del maggior onere alla importazione nell'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso può essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.

La liquidazione è in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali è chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.

Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere può essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1° novembre 1956, risulti che la merce è di proprietà del committente stesso, ancorchè la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.

## Art. 4.

La norma di cui all'articolo 6 del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio si applica anche per gli oli da gas e per i residui della lavorazione importati dall'estero.

## Art. 5.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, rimangono immutati fino al 30 settembre 1957.

## Art. 6.

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata ai Ministeri competenti.

Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione.

## Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957.

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA  
— ANDREOTTI — MEDICI  
— CARLI.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.